

Quesito n. 1)

[Al riguardo del fatturato specifico minimo annuo, secondo punto 7.5.3, abbiamo un dubbio sull'idoneità delle referenze. Le mandiamo quindi un riassunto di uno dei progetti che realizziamo e le chiediamo gentilmente di informarci se ciò corrisponde al settore di attività definito nel punto menzionato.

(omissis)

Vorremmo sapere se tale referenza è considerata sufficiente ad essere giudicati idonei a partecipare alla gara o se è necessario possedere anche referenze di indagini svolte fisicamente all'interno di uffici postali e/o legate ad altri servizi erogati dagli uffici postali diversi dalla spedizione della posta?]

Risposta

In riscontro al quesito n. 1), è opportuno precisare che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, la funzione dei “*chiarimenti*” si esaurisce nel fornire agli operatori economici una interpretazione autentica del testo della documentazione di gara, per renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la *ratio* quando vi siano dubbi in tal senso. La finalità, dunque, è quella di superare eventuali oggettive contraddizioni presenti nella *lex specialis*, rendendo precisazioni compatibili con le originarie esigenze che la stazione appaltante abbia inteso esprimere *ab origine* nella documentazione di gara. I riscontri resi oltre un tenore meramente interpretativo della disciplina di gara, pertanto, sono da ritenersi vietati, tenuto anche conto che i chiarimenti debbano operare a beneficio di tutti ed essere trasparenti, tempestivi e resi pubblici, in modo da non comportare alcun pregiudizio per gli altri eventuali aspiranti offerenti (a titolo esemplificativo, Consiglio di Stato, n. 4441/2015; Consiglio di Stato, n. 431/2017; Consiglio di Stato, n. 78/2018; Consiglio di Stato, n. 4418/2019).

In considerazione di quanto premesso, per il tenore del quesito formulato da codesta Società, la stazione appaltante può limitarsi, in questa sede, a precisare che i requisiti di capacità economica e finanziaria sono volti a misurare la solidità patrimoniale dell'offerente, nel rispetto dell'interesse pubblico ad ottenere la massima partecipazione possibile alla procedura di gara. Ne consegue che, ai fini della valutazione del fatturato specifico minimo annuo di cui al punto 7.5.3 del disciplinare, il settore di attività, conformemente alle indicazioni interpretative fornite da ANAC e dalla giurisprudenza, deve essere inteso in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso. Per il requisito del fatturato, in altri termini, il riferimento è da intendersi ai servizi attinenti al settore oggetto della gara e non esclusivamente a servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale (a titolo esemplificativo, delibera ANAC n. 501, del 5 giugno 2019; Consiglio di Stato, n. 2018/2015).

Ogni ulteriore valutazione di idoneità non può aversi in sede di chiarimenti, attenendo alla successiva fase di verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, da espletarsi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Quesito n. 2)

[Al riguardo delle fatturato specifico minimo annuo, secondo punto 7.5.3, abbiamo un dubbio sull'idoneità delle

Al riguardo dell'ultimo punto del medesimo capitolo 7.5.3, e del punto 7.4.1: Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Se descriviamo i progetti, compresa la descrizione dell'attività, l'importo degli ultimi 3 anni, il periodo di esecuzione, e mettiamo a disposizione una copia del documento firmato dal cliente, ciò verrà accettato come prova di capacità economica e finanziaria?]

Risposta

In relazione al quesito n. 2), si precisa che ai sensi del punto 7.4.1 del disciplinare la comprova è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice. In particolare, per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Per i servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi del punto 7.5.3 del disciplinare, invece, la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I, del Codice, mediante una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/00, indicante l'elenco dei contratti conclusi nel periodo di riferimento per attività rientranti nel settore indicato e concernenti il fatturato richiesto.

Si conferma, ad ogni buon conto, l'idoneità di ogni altra documentazione, attestazione, dichiarazione che l'operatore intenda fornire in sede di presentazione dell'offerta dalla quale la stazione appaltante possa desumere, con ogni consentita evidenza, la sussistenza dei requisiti di fatturato espressamente richiesti dal disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Resta inteso che le dichiarazioni rese ai fini della partecipazione, per l'operatore vincitore, saranno oggetto di specifica verifica per l'efficacia dell'aggiudicazione ai fini della sottoscrizione del contratto di appalto.

Quesito n. 3)

[Al riguardo della capacità economica secondo il capitolo 7.5.2, se mettiamo a disposizione una traduzione giurata del bilancio e il conto profitti e perdite della società, firmato dall'amministratore delegato, ciò sarà considerato idoneo dalla stazione appaltante?]

Risposta

In relazione al quesito n. 3), si ribadisce quanto già precisato in riscontro al quesito n. 2). Pertanto, è da ritenersi idonea ogni altra documentazione, attestazione, dichiarazione che l'operatore intenda fornire per comprovare la sussistenza dei requisiti di fatturato richiesti dal disciplinare ai fini della partecipazione alla procedura di gara, fatta salva la verifica che la stazione appaltante effettuerà nei confronti dell'aggiudicatario per la stipula del contratto di appalto.

Quesito n. 4)

[Nel portale non c'è la possibilità di caricare verso la piattaforma i documenti relativi alla gara. Come dovremmo procedere?]

Risposta

In relazione al quesito n. 4), non risultano, al momento, malfunzionamenti della Piattaforma. Ad ogni buon conto, l'operatore economico può attivare il supporto tecnico dedicato (https://gare.agcom.it/PortaleAlice/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp), fermo restando la possibilità di avvalersi delle informazioni di cui agli allegati 7 e 8 della documentazione di gara, recanti "Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area riservata del Portale Appalti" e "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

Quesito n. 5)

[Per quanto riguarda le referenze e dimostrazioni del fatturato di servizi analoghi, è sufficiente una descrizione dei progetti realizzati, con relativi importi, firmati a mano dai rispettivi clienti? Allegato 1, pagina 13 e 14, punto 7.4.1]

Risposta

In relazione al quesito n. 5), si conferma che ai sensi del punto 7.4.1 del disciplinare di gara, la comprova sull'esecuzione, negli ultimi tre anni (2017-2018-2019), di servizi analoghi, di importo complessivo pari a euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), IVA esclusa, è "fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In particolare, per i servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per i servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale firmato digitalmente dal sottoscrittore o copia autentica informatica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione".

Quesito n. 6)

[Per quanto riguarda le referenze, punto 7.4.1, dobbiamo mettere a disposizione i documenti firmati già al momento della presentazione dell'offerta, o al momento dell'assegnazione e verifica dei documenti? Allegato 1, pagina 13 e 14, punto 7.4.1]

Risposta

In relazione al quesito n. 6), si conferma che i documenti richiesti devono essere resi disponibili al momento della presentazione dell'offerta. Resta inteso che le dichiarazioni rese ai fini della partecipazione, per l'operatore vincitore, saranno oggetto di specifica verifica ai fini della stipula del contratto di appalto.

Quesito n. 7)

[Essendo una ditta straniera, il concetto di dirigenti può essere inteso come le persone che dirigono un dipartimento (director). Può confermarlo? Allegato 1, pagina 14, punto 7.4.3]

Risposta

In relazione al quesito n. 7), secondo un'accezione ampia, il dirigente è la figura professionale che, nel contesto aziendale, svolge determinate attività gestorie, che ricopre un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, che esplica funzioni finalizzate a promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obbiettivi dell'impresa.

Quesito n. 8)

[In altre nazioni europee, la certificazione di solidità di un'azienda viene rilasciata dalle assicurazioni o dagli enti fiscali, non dalle banche. Come procedere in questo caso? Allegato 1, pagina 14, punto 7.5.1]

Risposta

In relazione al quesito n. 8), si precisa che il punto 7.5.1 del disciplinare ripropone quanto previsto all'Allegato XVII, Parte I, lett. a) del decreto legislativo n. 50/2016, nonché all'Allegato XII, Parte I, lett. a), della direttiva 2014/24/UE, nei limiti in cui si prevede che, di regola, la capacità economica e finanziaria dell'operatore può essere provata mediante una serie di referenze e, tra queste, *“idonee dichiarazioni bancarie”*. Ciò premesso, come precisato al punto 7.5 del disciplinare, ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore che, per fondati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica-finanziaria mediante un qualsiasi altro documento idoneo, ossia che consenta alla stazione appaltante di verificare, con ogni consentita evidenza, il possesso del requisito richiesto ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Quesito n. 9)

[Il capitolo 10 dell'allegato 1 menziona 4 lotti, ma nell'appalto, si tratta di un solo lotto. Si tratta di un errore? Se no, si potrebbe spiegare? Allegato 1, pagina 18, 10.1]

Risposta

In relazione al quesito n. 9), si conferma che la gara in oggetto non è suddivisa in lotti. La previsione di cui al punto 10.1 del disciplinare, pertanto, a correzione del refuso contenuto nel testo pubblicato, deve ritenersi come di seguito formulato *“10.1 L'offerta, a pena di esclusione, è corredata da:*

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93, del Codice, pari al 2% dell'importo a base d'asta, salvo quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del Codice”.

Quesito n. 10)

[Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del DM 2 dicembre 2016, sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione. Ciò significa che i costi relativi al bando saranno pagati dal vincitore? se sì, di quale ammontare si tratta? Allegato 1, pagina 48, 22.16]

Risposta

In relazione al quesito n. 10), si conferma che per espressa previsioni normativa, i costi relativi alla pubblicazione della documentazione di gara sono a carico dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario della procedura. Nel caso in esame, non essendo la procedura suddivisa in lotti, tutti gli importi relativi alla pubblicazione saranno in capo all'unico aggiudicatario. L'importo da corrispondere entro 60 giorni dall'aggiudicazione è pari a circa euro 5.076,28 IVA inclusa. Tale importo, infatti, comprende i costi relativi alla pubblicazione degli atti sulla Gazzetta Ufficiale, alla pubblicazione su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

dell'eventuale aggiudicazione della procedura di gara, quest'ultima per un importo presunto pari ad euro 1.000,00 IVA inclusa. L'importo complessivo finale sarà confermato all'operatore vincitore, con separata comunicazione all'esito dell'aggiudicazione.

Quesito n. 11)

[Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Con giurata, si capisce che dev'essere attestata da un notaio, o basta una conferma di conforme traduzione da un traduttore certificato? Allegato 1, pagina 23, 12.9]

Risposta

In relazione al quesito n. 11), è sufficiente la traduzione da parte di un traduttore che asseveri innanzi ad un pubblico ufficiale (ad es. innanzi al tribunale, al giudice di pace o a un notaio), sotto la propria responsabilità, anche penale, di aver fedelmente tradotto il documento ai fini della partecipazione di una gara pubblica.

Quesito n. 12)

[Offerta Economica - quali sono gli elementi che AGCOM desidera vedere sull'offerta Economica, al di là del costo per ogni elemento della gara (punti a a f dell'allegato 3)? Fino a che punto di granularità dobbiamo dettagliare l'offerta economica? Allegato 1, pagina 46, punto 20]

Risposta

In relazione al quesito n. 12), si precisa che l'offerta economica deve essere elaborata nel rispetto delle prescrizioni contenute al punto 16 del disciplinare, fornendo le sole informazioni richieste attraverso la compilazione dei relativi campi presenti sulla Piattaforma. A tal ultimo proposito, si precisa che, al **punto 16.1 del disciplinare sono aggiunte le seguenti precisazioni**: ***“l'offerta economica deve indicare, altresì, gli oneri per la sicurezza aziendale e il costo della manodopera”*** (vedi la comunicazione di integrazione al disciplinare pubblicata sulla Piattaforma e sul profilo del committente in data 9 dicembre 2020). L'operatore economico è tenuto a fornire le informazioni richieste dal citato punto 16 del disciplinare, compilando sulla piattaforma tutti gli slot di caricamento previsti dal sistema e relativi all'offerta economica.

Si precisa che, per espressa previsione del punto 16 del disciplinare, l'offerta economica deve corrispondere al prezzo complessivo offerto per l'appalto. All'offerta economica proposta sarà attribuito un punteggio, secondo il metodo descritto al punto 17.3 del disciplinare (vedi punto 20.5 del disciplinare).

Si chiarisce, altresì, che ai sensi del punto 14.3.1 del disciplinare, l'operatore, in sede di predisposizione del plico amministrativo, è tenuto, tra le altre cose, a dichiarare ***“remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:***

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta”. Si invita, in ultimo, a visionare l'art. 9, commi 2 e 3, del Capitolato speciale d'oneri di cui all'allegato 2 degli atti di gara.

Quesito n. 13)

[L'organizzazione della nostra società prevede che 2 direttori possono validamente firmare per conto della società con una firma individuale, e che un'altra persona, dell'amministrazione ha una procura. Dobbiamo mettere a disposizione tutte le informazioni secondo gli elementi i.a. 2.1.11, 12.6, 14.1.3 e 14.3.1.1, anche per quest'ultima? Allegato 1, vari]

Risposta

In relazione al quesito n. 13), con riferimento ai punti 12.6, 14.1.3 basta produrre la documentazione relativa a colui che opererà la sottoscrizione degli atti volta a comprovare il potere di firma.

Con riferimento alle informazioni di cui all'allegato 10 – cfr. punto 2.1 n.11) e quelle del punto 14.3.1 n. 1), le stesse vanno rese per tutti soggetti indicati dall'art. 80, comma 3 del Codice e pertanto vanno certamente fornite per i due direttori indicati e per il procuratore.

Quesito n. 14)

[Sono previsti audit dei servizi di monitoraggio, da parte di AGCOM o un altro auditore? Se sì, come si procede e i costi dell'audit devono essere contabilizzati nell'offerta economica? Allegato 1]

Risposta

In relazione al quesito n. 14), non è prevista una procedura di audit da parte di Agcom. Resta ferma la facoltà, in capo al Direttore dell'esecuzione di Agcom, di richiedere all'operatore aggiudicatario ogni necessaria evidenza documentale volta a comprovare la regolare ed esatta esecuzione delle previsioni contrattuali (cfr. art. 10 del Capitolato speciale d'oneri di cui all'Allegato 2 degli atti di gara).

Quesito n. 15)

[L'appalto prevede un inizio delle misure al primo gennaio. Ora, l'appalto non sarà aggiudicato prima di gennaio poiché l'apertura dei plichi è prevista il 11 gennaio del 2021. Qual è l'inizio del contratto, e delle medesime misure, che AGCOM ha previsto? Allegato 1]

Risposta

In relazione al quesito n. 15), la documentazione di gara non indica l'inizio delle attività al primo gennaio 2021. L'attività di monitoraggio oggetto di affidamento è collocata nel triennio 2021-2023, precisando che *“La durata del contratto è di trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula ovvero dall'inizio dell'esecuzione del servizio qualora preceda la stipula”* (vedi art. 2, comma 1, Capitolato speciale d'oneri di cui all'Allegato 2 degli atti di gara).

Quesito n. 16) - RINVIO**Quesito n. 17)**

[Si fa riferimento ad un file Excel annesso. Dove si può trovare tale documento? Allegato 3, pagina 2, punto 1]

Risposta

In relazione al quesito n. 17), si dà atto che, per mero errore, il file excel richiamato a pag. 2 dell'Allegato tecnico al capitolato speciale d'oneri di cui all'Allegato 3 degli atti di gara non è stato pubblicato unitamente alla restante documentazione. Lo stesso è stato reso disponibile sulla Piattaforma e sul profilo del committente.

Da quesito n. 18) a quesito n. 40) - RINVIO